

CAMERA DEI DEPUTATI N. 571-A**RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE MALAGODI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(SALOMONE)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GAVA)

Presentato alla Presidenza il 4 gennaio 1954

Approvazione ed esecuzione della Convenzione per la istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 1951

Presentata alla Presidenza il 3 agosto 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come già è detto nella relazione accompagnatoria al disegno di legge, in seguito alla IV Conferenza del Comitato internazionale antidoriforico, tenutasi a Firenze nei giorni 24-28 gennaio 1950, fu riscontrata dal Comitato stesso la necessità della creazione di una organizzazione che estendesse la sua attività non alla sola dorifora ma anche ad altri principali parassiti animali e vegetali, fonti di danni alle piante e di restrizioni agli scambi internazionali.

Le attribuzioni che i paesi partecipanti alla Conferenza europea per la lotta contro la dorifora proponevano fossero attribuite alla istituenda Organizzazione erano le seguenti:

a) lotta contro un numero limitato di parassiti più importanti delle malattie dei

vegetali le cui conseguenze si ripercuotono sul commercio internazionale dei vegetali e dei loro prodotti;

b) mettere in atto un servizio per lo scambio di informazioni sui parassiti e sulle malattie dei vegetali;

c) creare uno scambio di informazioni sulla regolamentazione fitosanitaria di ciascun paese o su qualsiasi altra regolamentazione riguardante la circolazione dei vegetali e dei loro prodotti;

d) studiare la possibilità di semplificare ed unificare la regolamentazione esistente, soprattutto per quanto riguarda i certificati fitosanitari;

e) prendere disposizioni per lo scambio di informazioni scientifiche e per una coor-

dinazione delle ricerche, utilizzando a questo scopo le organizzazioni esistenti o che saranno istituite in futuro, in rapporto ai problemi di fitopatologia, di lotta chimica e biologica, ecc.;

f) amministrare i fondi messi a disposizione a questo scopo dai paesi aderenti. La nuova organizzazione avrebbe inoltre assorbito l'attivo e il passivo del Comitato internazionale per la lotta contro la dorifora e del *Groupe de travail sur l'Infestation des Denrées Stockées*.

L'idea nata in occasione della Conferenza di Firenze trovò la sua concretizzazione il 18 aprile 1951 quando i rappresentanti di quindici paesi fra cui l'Italia firmarono la Convenzione il cui testo è allegato al presente disegno di legge.

Il nuovo Accordo istituisce così un organismo internazionale europeo, fin qui non ancora esistente, le cui finalità e la cui opera potranno essere di grande aiuto per la lotta contro quelle malattie delle piante che ancor oggi costituiscono un non indifferente ostacolo ad un più intenso commercio internazionale dei vegetali e dei loro prodotti.

Le funzioni della « Organizzazione europea per la protezione delle piante » sono chiaramente esposte all'articolo V ed al-

l'allegato II della Convenzione e corrispondono a quelli a suo tempo stabiliti dal Comitato antidoriforico e che sono stati più sopra riportati.

La spesa sostenuta dal nostro Paese per la partecipazione alla organizzazione in parola sarà per l'esercizio 1953-54 di lire 1.800.000 essendo stata l'Italia assegnata alla categoria 2^a di cui all'allegato I della Convenzione.

Questo stanziamento sarà iscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, relativo ai « contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura e partecipazione a manifestazioni, fiere e mostre agrarie ».

Il presente disegno di legge è stato esaminato anche dalla Commissione IX, che ha espresso parere favorevole.

Concludendo, onorevoli colleghi, sulla base delle considerazioni che precedono il relatore e la Commissione ritengono la Convenzione per la istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante meritevole di venir approvata e pertanto la raccomandano al favorevole suffragio della Camera.

MALAGODI, *Relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

È approvata la Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante firmata a Parigi il 18 aprile 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, previsto in lire 1.800.000, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.